

**CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999, IN RELAZIONE
ALL'ART. 29 DEL CCNL DEL 14/9/2000**

Il giorno **18 dicembre 2003**, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del **Presidente Avv. Guido Fantoni** **FIRMATO**

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL-fp/Enti Locali **FIRMATO**

CISL/FPS **FIRMATO**

UIL/FPL **FIRMATO**

COORDINAMENTO SINDACALE

AUTONOMO **FIRMATO**
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

FED.NE NAZ.LE EE.LL.

(Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi,
Consal-Fedenadel, Sál, Quadril, Sinpa, Ospol) **FIRMATO**

DICCAP/CONFSAL -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI

CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE

(Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)

CONFEDERAZIONI SINDACALI

CGIL **FIRMATO**

CISL **FIRMATO**

UIL **FIRMATO**

CISAL **FIRMATO**

UGL **FIRMATO**

CONFSAL **FIRMATO**

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL

**CCNL di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 5, del CCNL del
31.3.1999, in relazione all'art. 29 del CCNL del 14.9.2000**

Premesso che il Tribunale ordinario di Pesaro – Sezione Lavoro – in relazione alla causa n.582/2001, tra Moricoli Carlo ed il Comune di Fano, più altre aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare appurare se:

1. in base a tale clausola contrattuale, ed ai fini della sua applicazione, occorre procedere ad un automatico passaggio di categoria del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali (e inquadrato quindi nella categoria C a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione) nella categoria D;
2. il profilo professionale ex art.29 dello stesso CCNL del 14.9.2000 risulti simile alle declaratorie della 7^a qualifica funzionale del DPR n.347/1983;

Con riferimento al punto 1.:

Rilevato che la disciplina dell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999 (“...gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.”) era rivolta a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento, ad esempio, allo sviluppo economico orizzontale, alle progressioni verticali nel rispetto dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, ed eventuali incentivi di produttività e di risultato.

Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del CCNL del 31.3.1999, essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell'area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in base al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso CCNL del 31.3.1999;

Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell'art.52 del D.lgs.n.165/2001 (ex art.56 del D.Lgs.n.29/1993) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;

Considerato che, a conferma dell'esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l'art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell'1.4.1999 che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;

Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell'art.24, co.2, lett.e) del CCNL dell'1.4.1999, l'art.29 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell'inquadramento del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/1987 ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;

Che tale disciplina non prevede quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore;

Con riferimento al punto 2:

considerato che non spetta al contratto collettivo nazionale di lavoro stabilire le equivalenze tra i nuovi profili e quelli propri del precedente ordinamento del personale, salvo quanto già espressamente previsto nella tabella C ai fini dell'inserimento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione;

Evidenziato che il profilo dello specialista di vigilanza di cui all'art.29 del CCNL del 14.9.2000 risulta correttamente collocato nella categoria D;

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art.7, co.5, del CCNL del 31.3.1999 nel testo che segue:

ART.1

1. L'art.7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999, non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.
2. L'art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3/1999, deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell'art. 29 del CCNL del 14.9.2000.